



**FEDERAZIONE
SPORT SORDI
ITALIA**

LINEE GUIDA SAFE GUARDING



**APPROVATO DAL CONSIGLIO FEDERALE DEL 27 SETTEMBRE 2024 CON DELIBERA
N.63**



LINEE GUIDA

PER LA PREDISPOSIZIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E DEI CODICI DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

PREMESSA

La Federazione Sport Sordi Italia (di seguito FSSI), da sempre attenta a promuovere il rispetto dei diritti e dei doveri fondamentali, inderogabili e obbligatori di lealtà, correttezza e probità previsti e sanzionati dal suo Statuto e dai suoi regolamenti, si impegna a combattere ogni forma di discriminazione e di violenza.

L'art. 16 del Decreto Legislativo n.39 del 28 febbraio 2021 ha previsto l'obbligo, per quanto di interesse, per le Federazioni Sportive Nazionali Olimpiche e Paralimpiche di redigere linee guida utili alla predisposizione di modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale.

Le linee guida hanno validità quadriennale e, in ogni caso, saranno oggetto di aggiornamento ogni qual volta necessario, al fine di recepire eventuali modifiche e integrazioni dei principi fondamentali.

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ.

1. Le presenti linee guida disciplinano gli strumenti per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, ovvero per le ragioni di cui al D.Lgs. n. 198 dell'11 aprile 2006 sui tesserati, specie se minori di età.
2. Le presenti linee guida recepiscono le disposizioni di cui ai D.lgs. n. 36/2021 e n. 39/2021, nonché i principi fondamentali per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione.
3. Le presenti linee guida perseguono i seguenti obiettivi:
 - la promozione dei diritti di cui alle disposizioni contenute nelle presenti linee guida;
 - la promozione di una cultura e di un ambiente inclusivi che promuovano una efficace azione di tutela di tutti i tesserati, in particolare minori, attraverso il rispetto dei loro diritti e che ne garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità;
 - la consapevolezza dei tesserati in ordine ai propri diritti ed ai propri doveri, responsabilità e tutele;
 - l'individuazione da parte delle società affiliate di adeguate misure, procedure e politiche di safeguarding, anche in conformità con le raccomandazioni del responsabile delle politiche di safeguarding, che riducano i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di tesserati minorenni;
 - la gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;
 - l'informazione ai tesserati, anche minorenni, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;
 - la partecipazione delle società affiliate e dei tesserati alle iniziative organizzate dalla FSSI nell'ambito delle politiche di safeguarding adottate;



Federazione Sport Sordi Italia

Federazione riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico



Federazione Sportiva
Paralimpica riconosciuta dal
Comitato Italiano Paralimpico

F.S.S.I. – Piazzale degli Archivi 41 – 00144 Roma – C.F. 97388210581 – P.I. 10464691004
Tel. 06 83559002 – www.fssi.it

- il coinvolgimento proattivo, di tutti coloro che partecipano a qualsiasi titolo all'attività sportiva, nell'attuazione delle misure, procedure e politiche di **safeguarding** da parte delle rispettive società affiliate.

ART. 2 - DIRITTI E DOVERI.

1. Diritto fondamentale dei tesserati è quello di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal D.Lgs. n. 198/2006, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute ed al benessere psico-fisico dei tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo. chiunque partecipi, con qualsiasi funzione od a qualunque titolo, all'attività sportiva è tenuto a rispettare i predetti diritti dei tesserati.
2. La FSSI adotta misure per assicurare l'effettività dei predetti diritti e le relative tutele, con particolare riguardo alla tutela dei minorenni.
3. La FSSI, nonché le rispettive società affiliate, i rispettivi soci e tesserati si conformano alle disposizioni di cui all'art. 1 delle presenti linee guida, ed adottano ogni necessaria misura per favorire il pieno sviluppo fisico, emotivo, intellettuale e sociale dell'atleta e la sua effettiva partecipazione all'attività sportiva, nonché la piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele.
4. Le associazioni e le società sportive affiliate alla FSSI prevengono e contrastano ogni forma di abuso, violenza o discriminazione nei confronti dei propri soci, in particolare se minori. A tal fine rendono informazione dei rispettivi diritti, favoriscono la diffusione delle politiche di **safeguarding** della FSSI e adottano misure e procedure per assicurare l'efficacia di tali politiche, anche mediante la formazione di lavoratori, collaboratori e volontari che, a qualsiasi titolo o ruolo, siano coinvolti nell'attività sportiva e siano a contatto con gli atleti.

ART. 3 - DURATA DELLE LINEE GUIDA – FATTISPECIE DI ABUSO – VIOLENZA – DISCRIMINAZIONE.

1. Le presenti linee guida hanno validità quadriennale, salvo qualora sia necessario un loro aggiornamento per recepire eventuali modifiche o integrazioni ai principi fondamentali e/o di norme di legge.
2. Le linee guida prevedono misure e procedure per prevenire e contrastare condotte di abuso, violenza o discriminazione, sotto ogni forma, anche omissiva, anche attraverso messaggi, e-mail, social network, blog, programmazione di sistemi di intelligenza artificiale e altre tecnologie informatiche.
3. Le linee guida prevedono le seguenti fattispecie di abuso, violenza e discriminazione:
 - **“abuso psicologico”**: qualunque atto indesiderato, perpetuato nel tempo, tra cui la critica, l'umiliazione, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità ed autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetuato attraverso l'uso di strumenti digitali;



Federazione Sport Sordi Italia

Federazione riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico



Federazione Sportiva
Paralimpica riconosciuta dal
Comitato Italiano Paralimpico

F.S.S.I. – Piazzale degli Archivi 41 - 00144 Roma - C.F. 97388210581 – P.I. 10464691004
Tel. 06 83559002 - www.fssi.it

- **“abuso fisico”**: qualunque condotta che sia in grado di arrecare un danno fisico, effettivo o potenziale, o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore, tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti consistono anche nell’indurre un tesserato a svolgere un’attività fisica inappropriata come la somministrazione di carichi di allenamento inadeguati in base all’età, genere, struttura e capacità fisica, oppure forzare ad allenamenti atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell’uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. Costituisce abuso fisico ogni punizione corporale che provoca dolore. In questo contesto rientrano anche i comportamenti che incoraggiano il consumo di sostanze, vietate da norme vigenti e dalla normativa antidoping, al fine di elevare la performance.
La violenza fisica può verificarsi anche tra atleti coetanei attraverso, per esempio, forme di sopraffazione fisica;
- **“molestia sessuale”**: qualunque espressione volgare a sfondo sessuale, indesiderata e non reciproca. Consiste anche nell’assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nonché nel fare richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi ed ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
- **“abuso sessuale”**: qualsiasi atto, anche se fugace, avente connotazione sessuale, con contatto corporeo, non desiderato e non consensuale. Consiste anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriata o indesiderate come ad esempio giochi sessuali.
- **“negligenza”**: il mancato intervento di un dirigente, tecnico o altro socio o tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dai rispettivi ruoli, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi o comportamenti o condotte o atti di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, ovvero permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno.
- **“incuria”**: esporre i tesserati a rischi inutili non garantendo un’adeguata soddisfazione delle necessità a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
- **“abuso di matrice religiosa”**: l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne, in privato o in pubblico, il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
- **“bullismo e cyberbullismo”**: qualsiasi comportamento offensivo e/aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono porre in essere, personalmente, ovvero attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata che ripetuta nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato stesso. Possono anche consistere in condotte di prevaricazione e sopraffazione ripetute ed atte ad intimidire o turbare un tesserato e che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento;
- **“comportamenti discriminatori”**: qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore della pelle, caratteristiche fisiche, genere, stato sociale od economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale.

ART. 4 - ADOZIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO.

1. Le affiliate adottano, entro il 31 dicembre 2024, un modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva stessa, conformemente alle prescrizioni delle linee guida stesse, nonché ai sensi della disposizione di cui all’art. 16, co. 4, D.Lgs. n. 39/2021.



2. I modelli organizzativi e di controllo, che devono tenere conto delle caratteristiche e della specificità della società o associazione affiliata nonché delle persone tesserate, si applicano a chiunque partecipi, a qualunque titolo, ruolo o funzione, all'attività dell'affiliata. Sono aggiornati con cadenza quadriennale e, in ogni caso, devono prevedere meccanismi di adeguamento a eventuali modifiche o integrazioni delle presenti linee guida ovvero alle raccomandazioni del referente nazionale delle politiche di **safeguarding** della FSSI.
3. Le associazioni e le società affiliate a più Federazioni Sportive Nazionali Olimpiche e Paralimpiche conformano i propri modelli organizzativi e di controllo alle linee guida emanate da un ente affiliante, dando immediata comunicazione al responsabile nazionale delle politiche di **safeguarding** degli ulteriori enti a cui sono affiliati.
1. La FSSI attraverso il responsabile delle politiche di **safeguarding**, nonché attraverso il Procuratore, se e nelle modalità di competenza, vigila sull'adozione da parte degli affiliati dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva, sulla conformità alle linee guida federali e sul loro rispetto.

ART. 5 - CONTENUTO MINIMO DEI MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO.

2. I modelli di cui all'articolo 4 stabiliscono:
 - a) le modalità di prevenzione e gestione del rischio in relazione a fenomeni di abuso, violenza e discriminazione;
 - b) i protocolli di contenimento del rischio stesso e la gestione delle segnalazioni;
 - c) gli obblighi informativi in materia prevedendo:
 - I in relazione alle dimensioni dell'affiliata e delle discipline sportive praticate, misure preventive e attività periodiche di controllo idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto delle disposizioni vigenti, ivi compresi i principi fondamentali e le linee guida emanate dalla FSSI; misure preventive idonee ad individuare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio, intervenendo anche sui relativi effetti;
 - II in relazione alle dimensioni dell'affiliata e delle discipline praticate, misure di contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, alla gestione delle segnalazioni, nonché alla tutela dei segnalanti e assistenza alle vittime;
 - III la definizione delle responsabilità in ambito endoassociativo in materia di prevenzione e contrasto di abusi, violenze e discriminazioni;
 - IV la specificazione delle conseguenze, anche in ambito endoassociativo, derivanti dalla violazione delle disposizioni e dei protocolli in materia di abusi, violenze e discriminazioni;
 - V adeguate misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di uguaglianza di genere, diversità e inclusione, nonché al monitoraggio periodico dei risultati;
 - VI misure idonee a garantire la massima diffusione e pubblicizzazione delle politiche di **safeguarding** di cui alle lettere precedenti e, in particolar modo, delle procedure per la segnalazione di eventuali comportamenti lesivi o comunque inosservanti dei suddetti protocolli organizzativi e gestionali;
 - VII misure idonee a garantire la trasmissione delle informazioni ai rispettivi responsabili di cui al successivo comma 2;
 - VIII misure idonee a garantire il coordinamento con il referente nazionale delle politiche di **safeguarding**, nonché il recepimento e l'attuazione delle relative raccomandazioni;
 - IX valutazioni annuali delle misure di cui alle lettere precedenti adottate dall'affiliata, e sviluppando ed attuando, eventualmente, un piano di azione per la soluzione delle criticità riscontrate all'esito di tali valutazioni.



2. I modelli di cui all'articolo 4 stabiliscono, altresì, funzioni, responsabilità e requisiti per la nomina del Responsabile contro gli abusi, le violenze e le discriminazioni, e ne garantiscono la competenza, oltre che l'autonomia e l'indipendenza, anche rispetto all'organizzazione sociale. I modelli garantiscono a tale responsabile, nonché alla Commissione Federale responsabile per le politiche di safeguarding e al Procuratore Federale se competente, l'accesso alle informazioni e alle strutture sportive, anche mediante audizioni e ispezioni senza preavviso, nonché favorendo la collaborazione dei tesserati e di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva.

ART. 6 - PREVENZIONE E GESTIONE DEI RISCHI.

1. Con riferimento alle previsioni di cui all'articolo precedente, i modelli di cui all'articolo 4 delle presenti linee guida stabiliscono adeguate misure per l'individuazione delle specifiche aree di rischio, nonché, più in generale, adeguati strumenti per la prevenzione e la gestione dei rischi, tra l'altro prevedendo:
- I l'adozione di adeguati strumenti per il pieno sviluppo della persona-atleta e la sua effettiva partecipazione all'attività sportiva;
 - II l'adozione di adeguati strumenti per l'inclusione e la valorizzazione delle diversità dei tesserati;
 - III l'adozione di adeguati strumenti di gestione e tutela dei tesserati, soprattutto dei minorenni, da parte dei tecnici e dei soggetti preposti, nel rispetto e promozione dei relativi diritti, durante gli allenamenti, le manifestazioni sportive e ogni attività anche connessa e collegata a quelle organizzate dall'affiliata;
 - IV la predisposizione di adeguati protocolli che assicurino l'accesso ai locali durante allenamenti o sessioni di prova (in particolare dei minori) a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero ai loro delegati;
 - V l'adozione di adeguati strumenti per incentivare l'adozione e la diffusione di apposite convenzioni o patti di "corresponsabilità o collaborazione" tra atleti, tecnici, personale di supporto e coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, ovvero i loro delegati;
 - VI l'adozione di adeguati protocolli al fine di assicurare che i medici sportivi e gli operatori sanitari che riscontrino i segni e gli indicatori delle lesioni, delle violenze e degli abusi attivino senza indugio, nel rispetto della disciplina vigente, le procedure di cui al successivo articolo 7, dandone informazione al responsabile di cui all'art. 5;
 - VII l'adozione di adeguati protocolli che consentano l'assistenza psicologica o psicoterapeutica ai tesserati;
 - VIII l'adozione di adeguati strumenti per incentivare la frequenza alla formazione obbligatoria annuale ed ai corsi di aggiornamento previsti dalla FSSI in materia di safeguarding;
 - IX l'adozione di adeguate misure per la sensibilizzazione sulla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi, con il supporto delle necessarie competenze specialistiche, anche sulla base di specifiche convenzioni stipulate dalla FSSI;
 - X l'adozione di adeguate misure di prevenzione in specifiche situazioni di rischio quali, in particolare: ambienti, luoghi e spazi in cui è facilitato il contatto fisico e l'esposizione fisica (come spogliatoi, docce, etc.); viaggi, trasferte e pernottamenti; trattamenti e prestazioni sanitarie che comportino necessari contatti fisici tra tesserati, in particolare minori, e altri soggetti; manifestazioni sportive di qualsiasi livello.



ART. 7 - CONTRASTO DEI COMPORTAMENTI LESIVI E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI.

1. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 5, i modelli di cui all'articolo 4 stabiliscono adeguate misure per il contrasto dei comportamenti lesivi e la gestione delle segnalazioni, tra l'altro prevedendo:
 - I adeguati provvedimenti di risposta rapida in ambito endoassociativo, da adottare in caso di presunti comportamenti lesivi;
 - II adeguati provvedimenti, in ambito endoassociativo, per ogni altra violazione delle disposizioni e dei protocolli di cui al modello stesso;
 - III la promozione di buone pratiche e di adeguati strumenti di allerta precoce, al fine di favorire l'emersione di comportamenti lesivi, o evitare eventuali comportamenti strumentali;
 - IV la predisposizione, in ambito sociale, di un sistema affidabile e sicuro di segnalazione di comportamenti lesivi, che garantisca, tra l'altro, la riservatezza delle segnalazioni, nonché la tempestiva ed efficace gestione delle stesse;
 - V l'adozione di apposite misure che prevengano qualsiasi forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che in buona fede abbiano: presentato o manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione; assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione; reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni; intrapreso qualsiasi azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding;
 - VI l'adozione di apposite misure che sanzionino abusi di segnalazioni manifestamente infondate o effettuate in male fede.
2. In ogni caso, i provvedimenti di cui alle lettere a) e b) devono rispettare il principio di proporzionalità, tenendo in considerazione, in particolare, la natura, la gravità e il numero delle violazioni, ovvero qualunque altra circostanza rilevante (ad esempio, minore età, condizioni e menomazioni psico-fisiche della vittima), ferme restando le procedure e le sanzioni previste dall'ordinamento Federale.

ART. 8 - OBBLIGHI INFORMATIVI E ALTRE MISURE.

1. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, i modelli di cui all'articolo 4 stabiliscono adeguate misure per la diffusione e la pubblicizzazione delle politiche di safeguarding e la trasmissione delle informazioni, nel rispetto degli obblighi di riservatezza, tra l'altro prevedendo:
 - I l'obbligo di immediata affissione presso la sede dell'affiliata e pubblicazione sul sito internet, se esistente, del modello di cui all'articolo 4, nonché del nominativo e dei contatti del responsabile di cui al comma 2 dell'articolo 5;
 - II l'obbligo di immediata pubblicazione dell'adozione del modello di cui all'articolo 4 e dei relativi aggiornamenti presso la sede dell'affiliata e sul sito internet, se esistente;
 - III l'obbligo di immediata comunicazione dell'adozione del modello di cui all'articolo 4 e dei relativi aggiornamenti al responsabile sociale ed al referente nazionale delle politiche di safeguarding;
 - IV l'obbligo, al momento del tesseramento, di informare il tesserato o, eventualmente, coloro che esercitano la potestà genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti o loro delegati del modello di cui al precedente articolo 4, nonché il nominativo ed i contatti del responsabile sociale di cui all'articolo 5;
 - V l'obbligo di immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al responsabile di cui all'art. 5, ed al referente nazionale delle politiche di safeguarding;
 - VI adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione periodica presso i tesserati delle procedure per la segnalazione di eventuali comportamenti lesivi;



- VII adeguate misure per la diffusione o l'accesso a materiali informativi finalizzati alla prevenzione ed al contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, nonché alla consapevolezza dei tesserati in ordine ai propri diritti, obblighi e tutele;
- VIII adeguate misure per la diffusione o l'accesso a materiali informativi finalizzati alla sensibilizzazione e sulla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi;
- IX adeguata divulgazione ai tesserati o, eventualmente, a coloro che esercitano la potestà genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti o loro delegati con specifico riferimento alle misure adottate per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in occasione di manifestazioni sportive;
- X adeguate misure per la diffusione presso i tesserati di ogni altra politica di **safeguarding** adottata dalla FSSI o dall'affiliata.

ART. 9 - OBBLIGHI ULTERIORI.

1. Oltre a quanto previsto negli articoli che precedono, i modelli di cui all'articolo 4 prevedono comunque strumenti adeguati:
 - I di tutela dei diritti di cui all'articolo 2 delle presenti linee guida e di attuazione delle finalità di cui all'articolo 3;
 - II per la creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo di tutti i tesserati;
 - III per la rimozione degli ostacoli che impediscano l'espressione delle potenzialità degli atleti o la realizzazione di un ambiente sportivo sano, sicuro e inclusivo;
 - IV per la prevenzione concreta dei rischi di abuso, violenza e discriminazione, tenendo conto delle caratteristiche dell'affiliata e delle persone tesserate, in modo particolare se minorenni;
 - V per la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile e delle specificità di ogni disciplina sportiva.

CODICI DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

ART. 10 - ADOZIONE DEI CODICI DI CONDOTTA E CONTENUTO MINIMO DEGLI STESSI.

1. Le previsioni di cui all'articolo 4 delle presenti linee guida trovano applicazione anche con riferimento ai codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione.
2. I codici di cui al precedente comma stabiliscono obblighi, divieti, standard di condotta e buone pratiche finalizzate:
 - I al rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza;
 - II all'educazione, alla formazione e allo svolgimento di una pratica sportiva sana;
 - III alla piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
 - IV alla creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo che garantisca la dignità, l'uguaglianza, l'equità e il rispetto dei diritti dei tesserati, in particolare se minorenni;
 - V alla valorizzazione delle diversità;
 - VI alla promozione del pieno sviluppo della persona-atleta, in particolare se minorenne;
 - VII alla promozione da parte dei dirigenti e dei tecnici del benessere degli atleti;
 - VIII alla effettiva partecipazione di tutti i tesserati all'attività sportiva, secondo le rispettive aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
 - IX alla prevenzione ed al contrasto di ogni forma di violenza, abuso e discriminazione.



Federazione Sport Sordi Italia

Federazione riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico



Federazione Sportiva
Paralimpica riconosciuta dal
Comitato Italiano Paralimpico

F.S.S.I. – Piazzale degli Archivi 41 - 00144 Roma - C.F. 97388210581 – P.I. 10464691004
Tel. 06 83559002 - www.fssi.it

3. I codici prevedono, inoltre, disposizioni:
 - I per la rimozione degli ostacoli che impediscano la promozione del benessere dell'atleta, in particolare se minore, e dello sviluppo psico-fisico dello stesso, secondo le relative aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
 - II per la rimozione degli ostacoli che impediscano la partecipazione dell'atleta alle attività, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.
4. Nella realizzazione delle già menzionate finalità, ed in particolare per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di abuso, violenza o discriminazione, i suddetti codici altresì, stabiliscono:
 - I le fattispecie, le tutele e le sanzioni disciplinari endoassocie applicabili in caso di violazioni, ivi compresa la sospensione cautelare dalle attività sportive, fermi i provvedimenti degli organi di giustizia della FSSI;
 - II apposite procedure di selezione degli operatori sportivi, anche al fine di garantire che i candidati siano idonei ad operare nell'ambito delle attività giovanili ed a diretto contatto con tesserati minori, se del caso;
 - III le verifiche minime, precedenti all'impiego, nonché periodiche, a carico delle affiliate nelle procedure di cui alla precedente lettera b), e la conservazione della relativa documentazione, nel rispetto della normativa vigente;
 - IV adeguati obblighi informativi per la diffusione delle disposizioni e dei protocolli relativi alla protezione dei minori, anche mediante corsi di formazione e di aggiornamento annuali dedicati a tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive e relative a tesserati minorenni;
 - V disposizioni che disciplinino le incompatibilità e che siano finalizzate a evitare il cumulo delle funzioni in capo ad un unico soggetto, nonché, più in generale, a gestire eventuali conflitti di interesse;
 - VI disposizioni che assicurino la riservatezza della documentazione o delle informazioni comunque ricevute o reperite e relative a eventuali segnalazioni o denunce di violazione del codice.

ART. 11 - DOVERI E OBBLIGHI DEI TESSERATI.

1. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 10, i codici di cui al comma 1 del precedente articolo 10 stabiliscono, tra l'altro, i seguenti doveri ed obblighi a carico di tutti i tesserati:
 - I comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri tesserati;
 - II astenersi dall'uso di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o scherzo;
 - III garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi nella creazione e nel sostenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
 - IV impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati nei percorsi formativi ed educativi;
 - V impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;
 - VI instaurare un rapporto equilibrato con chi esercita la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero i loro delegati;
 - VII prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi, anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;



- VIII affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
- IX collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettive);
- X segnalare senza indugio al responsabile di cui all'articolo 5 le situazioni, anche potenziali, che esponcano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

ART. 12 - DOVERI ED OBBLIGHI DEI DIRIGENTI SPORTIVI E DEI TECNICI.

1. Con riferimento a quanto contenuto nell'articolo 10, i codici di cui al primo comma del predetto articolo stabiliscono, tra l'altro, i seguenti doveri ed obblighi a carico dei dirigenti sportivi e dei tecnici:
 - I agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
 - II astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;
 - III contribuire alla formazione ed alla crescita armonica dei tesserati, in particolare se minori;
 - IV evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori;
 - V promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni di disfunzione, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
 - VI astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato minore;
 - VII porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la potestà genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero i loro delegati;
 - VIII comunicare e condividere con il tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la potestà genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero i loro delegati;
 - IX astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato minore, anche mediante social network;
 - X interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il responsabile di cui all'articolo 5;
 - XI impiegare le necessarie competenze professionali nell'eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;
 - XII segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;
 - XIII dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;
 - XIV sostenere i valori dello sport, educando, altresì, al ripudio di sostanze e metodi vietati, per alterare le prestazioni sportive dei tesserati;
 - XV conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
 - XVI astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la potestà genitoriale o dai soggetti cui è affidata la cura ovvero dai loro delegati;
 - XVII segnalare senza indugio al responsabile di cui all'articolo 5 situazioni, anche potenziali, che esponcano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.



ART. 13 - DOVERI ED OBBLIGHI DEGLI ATLETI.

1. Con riferimento a quanto contenuto nell'articolo 10, i codici stabiliscono, tra l'altro, i seguenti doveri ed obblighi a carico degli atleti:
 - I rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
 - II comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la loro cura, eventualmente confrontandosi con gli altri atleti;
 - III comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;
 - IV prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;
 - V rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
 - VI rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;
 - VII mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
 - VIII riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero ai loro delegati;
 - IX evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
 - X astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difforni a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero ai loro delegati, nonché al Responsabile di cui al comma 2 dell'art.5;
 - XI segnalare senza indugio al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5 situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pericolo o pregiudizio.